


| | | | |
|--------------|--------------|--------|------------|
| Anno 2017 | Titolo VI | Classe | ARRIVO |
| Prot.n. | 41925 | Del | 21/11/2017 |



CITTA' DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

5^a Ripartizione – Urbanistica

Viale Magna Grecia, tel/fax 0998858305

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE FINALIZZATO AL CENSIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO E ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI IN QUESTO COMUNE.

Ai sensi e per gli effetti della LEGGE REGIONALE 7/04/2014 N. 10 e successive integrazioni e modificazioni; vista la Determina Dirigenziale n.1621 del 16/10/2017 esecutiva a termini di Legge, è indetto un bando di concorso pubblico generale, finalizzato a censire il fabbisogno abitativo esistente nel territorio comunale e per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno presentare domanda al Comune di MASSAFRA su apposito modulo, predisposto dal Comune stesso, dal giorno 23 novembre 2017 sino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2017, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato, di 30 giorni, fino al giorno 22 gennaio 2018 compreso.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 3 della L.R. 7/04/2014 N. 10 possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere C), D) F), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e della consegna degli alloggi e devono permanere in costanza di rapporto:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente (Requisito previsto solo per il richiedente)

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, come modificato dall'art. 27, comma 1, della L. 30/07/02, n.189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e cioè titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno

biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e a condizione che tale diritto sia riconosciuto in condizione di reciprocità da convenzioni o da trattati internazionali.

B) Residenza o attività lavorativa nel COMUNE di MASSAFRA

(E' richiesto uno dei seguenti requisiti solo al richiedente)

- B.1) residenza anagrafica nel Comune di MASSAFRA;
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di MASSAFRA;
- B.3) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

C) Limiti della titolarità' di diritti reali su beni immobili

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio, ubicato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende come adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri dell'art. 22 della Legge Regionale 10/2014, sia non inferiore a mq. 45 per nucleo familiare composto da una o due persone; non inferiore a mq. 55 per tre persone, non inferiore a mq. 70 per quattro persone, non inferiore a mq. 85 per cinque persone, non inferiore a mq. 95 per sei persone ed oltre.

D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o conferimento di contributi/finanziamenti

- D.1) assenza, per il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, di precedenti assegnazioni, immediate o future, di alloggi realizzato con contributi pubblici
- D.2) assenza, per il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
- D.3) il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non devono aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

E) Reddito per l'accesso

E.1) il reddito complessivo del nucleo familiare, così come più avanti definito, non deve essere superiore a Euro 15.250,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi della Legge 5/8/1978 n. 457 art. 21 e successive modificazioni e integrazioni (il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%). N.B.: in caso di lavoro autonomo non si ha diritto alla riduzione del 60%.

E.2) il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (da presentare nel 2017), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare.

E.3) oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali, pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse (anche, pertanto, invalidità e simili), fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

E.4) la mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata con certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

E.5) deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

F) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2014 per nucleo familiare avente diritto, alla data di pubblicazione del bando, si intende:

F.1) la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del Giudice con loro conviventi da almeno due anni.

F.2) fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio (cioè coloro che convivono come se fossero marito e moglie), gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni), i discendenti (nipoti e pronipoti diretti), i collaterali fino al terzo grado (fratelli, zii, nipoti per via fraterna), gli affini fino al secondo grado (suoceri e cognati) che dichiarino, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

ART. 2 – RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. 7/04/2014 n. 10.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso le sedi, *presso l'U.R.P. di _____, o scaricabili dal sito del Comune.*

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso, qualora tale documentazione non sia reperibile d'ufficio da parte del Comune.

Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 della L. n.675/96 e successive modificazioni.

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fa parte della domanda la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le certificazioni che non possono essere richieste d'ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti lo stato di disabilità e l'antigienicità degli alloggi).

La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti dal Punto 1) lettere A),B), C), D), E), F), comporta il non accoglimento della domanda.

La dichiarazione falsa è punita ai sensi dell'art. 76 de D.P.R. 445/2000.

I richiedenti possono, comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste.

Sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dal concorrente nella domanda sono attribuiti i punteggi di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n.10/2014.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1° e 2° del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora le stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni, non costituenti falsità, troverà applicazione il comma 3° dell'art. 71 del summenzionato T.U. e s.m.i. Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni mendaci, nei confronti del dichiarante troveranno applicazione gli artt. 75 e 76 del predetto T.U. e s.m.i.

Il richiedente, con la firma obbligatoria posta in calce alla domanda, dichiara, altresì:

- di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni ed ogni altro aspetto, previsti nel presente Bando di Concorso, che espressamente accetta impegnandosi ad osservare senza riserva alcuna;

- di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false;
- di impegnarsi a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto cambiamento;
- di esonerare l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Non saranno accolte domande sprovviste di firma in originale del richiedente e di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo istante.

ART. 5 - PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il disposto dell'art. 5 della Legge Regionale 10/2014.

- reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art.21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni (DL 9/82, art.2, comma 14 e Legge 94/82), come richiamato dall'art.3 punto e) della Legge Regionale 10/2014: il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €. 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%) non superiore ai limiti seguenti:
 - inferiore a una pensione sociale (€. 5.824,91) **4 punti**
 - inferiore ad una pensione minima INPS (€. 6.524,57) **3 punti**
 - inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€. 12.349,48) **2 punti**
- nucleo familiare composto
 - da 3 a 4 unità **1 punto**
 - da 5 a 6 unità **2 punti**
 - da 7 e oltre **3 punti**
- un componente con uno o più minori a carico **2 punti**
- richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data della presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **1 punto**
- famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio. Il punteggio è attribuibile purché nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.. **1 punto**
- presenza di disabili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %; **3 punti**
- nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi); **1 punto**
- richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza. (N.B.: Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora; **1 punto**
- richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio(baracche, case mobili, seminterrati, box,

centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

4 punti

10. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:

2 punti

Il punteggio di cui ai punti 9 e 10 non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

11. richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità (La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto):

2 punti

12. richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall' art. 10, della L.R. 10/2014:

- oltre 2 persone in più

1 punto

- oltre 3 persone in più

2 punti

13. richiedenti, fruitori di alloggio di servizio, che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa dal collocamento a riposo (pensione):

1 punto

14. richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:

6 punti

15. richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato o richiedenti che per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni risultino assistiti, in maniera continuativa con finalità di sostegno alla condizione di grave disagio abitativo finalizzato ad evitare provvedimenti di sfratto.

6 punti

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

16. richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e)

della Legge Regionale 10/2014:

1 punto

Non sono cumulabili i punteggi:

9 con 10;

14 con 15;

14 e 15 con 9, 10, 11, 12 e 13.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio da parte di un notaio o di un ufficiale rogante.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C1, D1, D2, D3 dell'art. 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Ai sensi del primo comma dell'art.25 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni e integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

Coloro che occupano illecitamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), sia di proprietà comunale sia dell'ARCA Jonica, sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nessun punteggio può essere attribuito al momento della presentazione della domanda e l'occupazione illecita di alloggio E.R.P. costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione.

ART. 6 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti utili per l'acquisizione dei punteggi previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'art. 5, numeri da 1 a 8, fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da 9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito 15, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente bando, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42 della L.R. 10/2014.

Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine indicato dall'art. 1, lettera F del presente bando.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R.10/2014.

ART. 7 - RACCOLTA DELLE DOMANDE. - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.

Le domande di assegnazione di alloggio, relative al presente concorso, dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda, esclusivamente per posta, con lettera raccomandata A/R. In tal caso (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata a mano (farà fede il numero del protocollo in arrivo) presso L'Ufficio

Protocollo del Comune di Massafra in via Livatino n.1 piano terra , o tramite posta certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunedimassafra.it

Comune di MASSAFRA
Ufficio PROTOCOLLO
Domanda Assegnazione alloggio

a far tempo dal 23 novembre 2017 sino alle ore 12.000 del giorno 22 dicembre 2017.

I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 22 gennaio 2018 compreso.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Le domande, trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) con i relativi allegati, sottoscritte e debitamente riprodotte in formato digitale, saranno ritenute valide se inviate nel formato PDF.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi.

Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata per trenta giorni nell'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito web del Comune medesimo.

Di ciò verrà data informazione a ciascun concorrente.

ART. 8 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale all'art.42 della L.R.10/2014, per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione citata.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ART. 9 - GRADUATORIE SPECIALI

Il Comune può istituire delle graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti con le seguenti condizioni:

- 1.richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data della presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- 2.famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio. Il punteggio è

attribuibile purché nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata..

3. presenza di disabili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %;

I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti 1,2 e 3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art.13 delle L.R. 10/2014.

ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, in applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 10/2014, provvede a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria definitiva, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Il Comune potrà richiedere all'interessato quella documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata.

In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito dalle graduatorie generali e speciali di cui sopra.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13 della Legge Regionale 10/2014.

Il canone di locazione degli alloggi è calcolato con le modalità e i criteri definiti dagli articoli 21 e seguenti della L.R. 10/2014.

Ogni domanda inoltrata fuori dai termini del presente Bando di concorso è priva di ogni validità.

Ai sensi dell'art. 26 della L. 15/1968 e succ. mod. ed integr., le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il Comune di MASSAFRA non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 12 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorso, si fa riferimento alla Legge Regionale 7.04.2014 n. 10.

MASSAFRA 21 novembre 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Luigi Traceta



IL SINDACO
Avv. Fabrizio QUARTO